



REPUBBLICA ITALIANA

14712

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -
- Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere -
- Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
- Dott. Stefano MONACI - Consigliere -
- Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere -

R.G.N. 4512/04

6976/04

Cron. 14712

Rep.

Ud.08/03/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FRANZESE RAFFAELE, GESTRO ALBERTO, GIULIETTI PAOLO,
 LERCARI LUIGI, MALVASI CALOGERO, MASTROTA FRANCESCO,
 CIPRIANI LUIGI, DI GIORGIO SILVIO, FEDERICI ANDREA,
 FERRARO ROCCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
 FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO
 VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega
 in atti;

- ricorrenti -

contro

AMIU - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 06976/04 proposto da:

2006

1161



AMIU SPA - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14/7 SC.B, presso l'Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FERRARIS GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

CIPRIANI LUIGI, DI GIORGIO SILVIO, FEDERICI ANDREA,
FERRARO ROCCO, FRANZESE RAFFAELE, GESTRO ALBERTO,
GIULIETTI PAOLO, LERCARI LUIGI, MALVASI CALOGERO,
MASTROTA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato
SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 125/03 della Corte d'Appello di
GENOVA, depositata il 12/02/03 - R.G.N. 226/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/06 dal Consigliere Dott. Michele DE
LUCA;

udito l'Avvocato VACIRCA;

udito l'Avvocato BARBANTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per



l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Genova confermava – con motivazione parzialmente diversa – la sentenza del Tribunale della stessa sede, che – pronunciando sulle domande proposte dagli attuali ricorrenti principali contro il proprio datore di lavoro, S.p.a. AMIU-Azienda multiservizi e d'igiene urbana (attuale resistente e ricorrente incidentale), con sede in Genova, per ottenerne la condanna a corrispondere un compenso, un rimborso delle spese e/o il risarcimento del danno per l'attività di pulizia dei propri indumenti di protezione, forniti dall'Azienda – aveva, bensì, ritenuto nulla, per contrasto con norme imperative (art. 377 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e, successivamente, art. 43 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), la clausola (articolo 20) dei contratti collettivi in vigore nel periodo anteriore al 1° dicembre 1999 – che poneva a carico dei lavoratori la *pulizia* di detti indumenti, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro – ma rigettava, tuttavia, le domande dei lavoratori – ritenendone compensata, dalla retribuzione, l'attività di pulizia degli indumenti – in base a motivazione, diversa appunto, che si articola, essenzialmente, nei passaggi seguenti:

- va confermata la nullità della clausola contrattuale – per contrasto con norme imperative – in quanto il datore di lavoro ne risulta tenuto a *mantenere in efficienza* – anche mediante la *pulizia* – detti indumenti, che – per lavoratori addetti, come nella specie, alla spazzatura e pulizia delle strade ed al ritiro e recupero della spazzatura – costituiscono veri e propri *dispositivi di protezione individuale*;

- peraltro la *delega* di tali compiti datoriali è esclusa dalla stessa clausola contrattuale – laddove “*pone direttamente a carico dei lavoratori il compito del lavaggio*” – e, comunque, “*potrebbe ritenersi ammissibile solamente*

laddove risultasse che la persona delegata sia competente e capace di svolgere i compiti affidatigli, con messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, degli strumenti anche economici idonei a prevenire i rischi per la sicurezza”;

- quanto alle conseguenze della confermata dichiarazione di nullità della clausola contrattuale, va parimenti confermato il rigetto delle domande dei lavoratori, ma va disattesa, tuttavia, la motivazione che ne è stata adottata a sostegno;

- infatti i lavoratori hanno *“posto in essere sicuramente una attività di fare (lavaggio degli indumenti di lavoro), che non competeva loro, (mentre) l’AMIU, che era invece tenuta a svolgere tale attività, non l’ha svolta, sicché ha avuto un risparmio di spese che costituisce un arricchimento senza causa”;*

- ne consegue che non è esperibile, da parte degli stessi lavoratori, l’azione di ripetizione d’indebito – in quanto questa *“riguard(a) una obbligazione di dare”* – ma soltanto l’azione di arricchimento senza causa, che riguarda, appunto, l’obbligazione di *facere*;

- tuttavia, nella specie, *“nessuno degli elementi costitutivi dell’azione di arricchimento è stato allegato”*, in quanto *“l’azione proposta è diretta ad ottenere il pagamento di un compenso per l’attività svolta (nonché le spese vive)”*.

Avverso la sentenza d’appello, i lavoratori propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata S.p.a. AMIU-Azienda multiservizi e d’igiene urbana, con sede in Genova, resiste con controricorso e contestualmente propone, in subordine, ricorso incidentale condizionato – affidato a tre motivi – al quale i ricorrenti principali resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

sentenza di 1/22

Motivi della decisione.

1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale – denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 2126, 2041, 2042, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto che dalla nullità della clausola di contratto collettivo (che poneva a carico dei lavoratori, ed attuali ricorrenti principali, la pulizia degli indumenti di protezione forniti dall’Azienda datrice di lavoro), derivasse soltanto l’azione *residuale* di arricchimento senza causa – sebbene fosse esperibile, nella specie, una **azione tipica, disciplinata da disposizione (art. 2126 c.c.)**, in forza della quale, se, in esecuzione del contratto nullo (anche) per illiceità dell’oggetto o della causa, *“il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”*

Con il secondo motivo del ricorso principale – denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 1223 e 1227 c.c., 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto che dalla nullità della clausola di contratto collettivo (che poneva a carico dei lavoratori, ed attuali ricorrenti principali, la pulizia degli indumenti di protezione forniti dall’Azienda datrice di lavoro), derivasse soltanto l’azione *residuale* di arricchimento senza causa – sebbene i lavoratori avessero, comunque, **diritto al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’inadempimento del datore di lavoro al riconosciuto obbligo di effettuare la pulizia degli indumenti di lavoro.**

Intervento di un

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato – denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 32 cost., 2087 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., 377, 378 e 379 DPR 27 aprile 1955, n. 547, 4 DPR 9 marzo 1956, n. 303, 5, 40, 43 e 44 decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata – per avere ritenuto nulla, per contrasto con norme imperative, la clausola di contratto collettivo (che poneva a carico dei lavoratori, ed attuali ricorrenti principali, la pulizia degli indumenti di protezione forniti dall’Azienda datrice di lavoro) – sebbene **“l’obbligo di lavaggio degli indumenti di lavoro/dispositivi di protezione dei dipendenti delle aziende di igiene urbana”** non rientri – a norma della disciplina legale in tema di sicurezza ed igiene del lavoro – tra i **“doveri primari ed essenziali del datore di lavoro”** e, comunque è **“suscettibile di delega, con affidamento di detto incarico anche ai lavoratori interessati”**, mentre la denegata **“inidoneità della delega, sul piano delle attitudini, competenze e capacità del delegato,”** non potrebbe, comunque, determinare la **“nullità radicale, ad ogni effetto, della delega stessa”**, ma soltanto **“la non liberazione e la persistente responsabilità del datore di lavoro delegante”**.

Con lo stesso mezzo, si denuncia, altresì, l’intervenuta **prescrizione**, con riferimento, essenzialmente, ai diritti maturati dai lavoratori nel vigore della disciplina più remota nella soggetta materia (articolo 377 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato – denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 1362, 1366, 1367, 1369 e 11418 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura, in subordine, la sentenza impugnata – per avere ritenuto nulla, per contrasto con norme imperative, la clausola di contratto collettivo (che poneva a carico dei lavoratori, ed attuali ricorrenti principali, la pulizia degli indumenti di protezione forniti dall’Azienda datrice di lavoro) – sebbene la

Scusatemi se

stessa clausola recasse la delega ai lavoratori interessati del lavaggio degli indumenti – negata dalla stessa sentenza, per avere interpretato la clausola in violazione degli invocati canoni di ermeneutica contrattuale – e se ne dovesse escludere, per ciò, la dichiarata nullità .

Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato – denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 2099 e 2697 c.c., 112, 114, 115 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura, in ulteriore subordine, la sentenza impugnata per avere, comunque, omesso di considerare, da un lato, che *“la remunerazione, in senso lato, dell’attività di lavaggio deve ritenersi ricompresa nel trattamento economico e normativo complessivamente garantito dal CCNL”* e, dall’altro, *“le carenze del ricorso introduttivo su fatti costitutivi della domanda risarcitoria, nell’an e nel quantum, impedirebbero comunque di entrare nel merito di detta pretesa, in applicazione – in primo luogo – dell’articolo 2697 c.c.”*.

All’esito dell’esame congiunto – suggerito dalla reciproca connessione logico-giuridico – il ricorso principale risulta fondato, mentre risulta infondato il ricorso incidentale condizionato.

2. Invero le disposizioni più remote – che disciplinano la dedotta fattispecie (articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*) – sanciscono testualmente:

- **Articolo 377 (Mezzi personali di protezione)**
- *Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.*

Intervenire in via

- I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere **mantenuti in buono stato di conservazione**.
- **Articolo 379 (Indumenti di protezione)**
- Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori **idonei indumenti di protezione**

Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (articoli 40, primo comma, e 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, *Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*) sanciscono, a loro volta, testualmente:

- **Articolo 40, primo comma (Definizioni)**
- Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- **Articolo 43, commi 3 e 4, spec. lettera a (Obblighi del datore di lavoro)**
- **3.** Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
- **4.** Il datore di lavoro:

Jenny R. M.

- a) *mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (.....).*

3. Ne risulta, quindi, stabilito – per quanto interessa questo giudizio – che la *idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale)* – che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma degli articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma degli articoli 40, primo comma, e 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.) – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello *scopo (ratio legis)* di assicurare – mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni – la *tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività* (articolo 32 della costituzione), con la conseguenza – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 11139 del 1998; vedi, altresì, la sentenza n. 9808 del 1997, nonché – con riferimento alla ipotesi, affatto diversa, del cosiddetto *vestiario uniforme obbligatorio* – le sentenze n. 17639/2003 e 16686/2004) – che il *lavaggio* – indispensabile per il mantenimento in *stato di efficienza* – degli stessi *indumenti di protezione* non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame.

4. Ora la clausola (articolo 20) dei contratti collettivi in vigore nel periodo anteriore al 1° dicembre 1999 – che poneva a carico dei lavoratori la *pulizia* di detti *indumenti di protezione*, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro

Luciano R. M.

– risulta in palese contrasto con le *norme imperative* esaminate (articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma degli articoli 40, primo comma, e 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.) e, come tale, inficiata (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da *nullità parziale* e *sostituita di diritto* dalle stesse *norme imperative* (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).

Infatti è la stessa clausola contrattuale – laddove “*pone direttamente a carico dei lavoratori il compito del lavaggio*” (sia pure *illegittimamente*, per quanto si è detto) – ad escluderne, da un lato, la *delega* ai lavoratori, da parte del datore di lavoro – a prescindere dalla *ammissibilità* di una *delega* siffatta, peraltro motivatamente negata dalla sentenza impugnata – e, dall'atro, la *remunerazione* – asseritamente, “*ricompresa nel trattamento economico e normativo complessivamente garantito dal CCNL*” – in quanto tale trattamento non può, all'evidenza, compensare l'esecuzione – da parte del lavoratore – di *compiti* che il medesimo contratto collettivo “*pone direttamente a (suo) carico*”.

5. Coerentemente, la *funzione normativa* dei contratti collettivi – di *conformare* (art. 2077 c.c.), cioè, il contenuto dei contratti individuali di lavoro (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 8576, 11634, 1691/2004, 530/2003, 1298/2000) – resta affidata – nella prospettata ipotesi di *nullità parziale* – alla clausola contrattuale nulla del contratto collettivo, appunto, come sostituita dalle norme imperative che, per quanto si è detto, ne risultano violate (articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma degli articoli 40, primo comma, e 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.).

I dedotti contratti individuali di lavoro – così *conformati* al contratto collettivo – costituiscono, poi, il *titolo (causa petendi)*, sul quale risulta giuridicamente fondata la domanda principale dei lavoratori (ed attuali ricorrenti principali), diretta ad ottenere la retribuzione dell'attività lavorativa resa ed il rimborso delle spese sostenute – parimenti nell'interesse del datore di lavoro – per la *pulizia degli indumenti di protezione* forniti dallo stesso datore di lavoro (sostanzialmente nello stesso senso, con riferimento a fattispecie identica, vedi, per tutte, Cass. n. 22929, 24878, 24879, 25092 del 2005).

6. Al prospettato accertamento della *nullità parziale* di clausola del contratto collettivo – con *sostituzione di diritto* della clausola nulla – ed alla *conformazione* dei contratti individuali di lavoro (art. 2077 c.c.) – che ne risulta – non consegue, invece, l'applicazione – pretesa dai lavoratori (ed attuali ricorrenti principali) – della disposizione in tema di *prestazione di fatto con violazione di legge* (art. 2077 c.c.), in quanto questa presuppone la *inesistenza di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante* (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 1646 del 1983) oppure la prestazione del lavoro “*con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore*” (norme che nella specie risultano osservate, invece, nella prestazione del lavoro appunto, sia pure imponendo al prestatore, per quanto si è detto, oneri indebiti).

Tuttavia l'esatta *qualificazione giuridica* della *fattispecie controversa* può essere operata – anche d'ufficio – dalla Corte di cassazione, quando le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente dedotte, dalla parte interessata, nelle fasi di merito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14865/2000, 9098/97, 667/82; vedi, altresì, le sentenze n. 12289, 669/2004, 9168, 7740, 5150, 1928/2003, 10235/2002, 224/ 2001, 14343/99, concernenti, appunto, l'operazione ermeneutica di *qualificazione giuridica*) – in funzione della pronuncia su domanda proposta – del pari ritualmente – nelle fasi di merito.

Gianni R. M.

7. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata – laddove rigetta la domanda principale dei lavoratori (ed attuali ricorrenti principali), diretta ad ottenere la retribuzione dell'attività lavorativa resa ed il rimborso delle spese sostenute per la *pulizia degli indumenti di protezione* forniti dal datore di lavoro – merita le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso principale.

Ne risulta, di conseguenza, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso principale, che investe il rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno, proposta dai medesimi lavoratori (ed attuali ricorrenti principali).

8. Alla luce degli stessi principi di diritto, deve essere, invece, rigettato – perché infondato – il ricorso incidentale condizionato, sia laddove nega l'obbligo – a carico del datore di lavoro – di *“lavaggio degli indumenti di lavoro/dispositivi di protezione dei dipendenti delle aziende di igiene urbana”* (primo motivo), sia laddove deduce, in subordine, che il lavaggio degli stessi indumenti sarebbe stato, comunque, *delegato* ai lavoratori interessati (secondo motivo) o *remunerato* dal *“trattamento economico e normativo complessivamente garantito dal CCNL”* (terzo motivo).

Peraltro risulta, all'evidenza, irrilevante – in relazione al prospettato accoglimento della domanda principale dei lavoratori (di retribuzione, appunto, e di rimborso spese) – la denuncia contestuale (terzo motivo) di asserite *“carenze del ricorso introduttivo su fatti costitutivi della domanda risarcitoria, nell'an e nel quantum, (che) impedirebbero, comunque, di entrare nel merito di detta pretesa, in applicazione – in primo luogo – dell'articolo 2697 c.c.”*.

Quanto, infine, alla denuncia (primo motivo) di asserita prescrizione – con riferimento, essenzialmente, ai diritti maturati nel vigore della disciplina più remota nella soggetta materia (articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente

Summa R m

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, cit.) – la censura risulta inammissibile – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6542, 6656, 10201/2004, 8247, 2331/2003, 16303, 14905/2002, 8208, 6766, 402/2001) – in quanto la ricorrente incidentale non ottempera – al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità, appunto, per la novità della questione – all’onere di indicare specificamente, in ossequio al *principio di autosufficienza del ricorso*, in quali atti dei giudizi di merito la stessa ricorrente abbia proposto (e riproposto in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) la questione – ora prospettata, appunto, con il primo motivo del ricorso incidentale – non risultando la questione stessa trattata nella sentenza, ora, investita da ricorsi per cassazione.

9. Pertanto – previa riunione dei ricorsi – deve essere accolto il ricorso principale, mentre deve essere rigettato quello incidentale condizionato.

Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata – in relazione al ricorso accolto – con rinvio ad altro giudice d’appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia, uniformandosi al seguente principio di diritto:

“i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell’attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute – per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro – risultando affetta da nullità parziale – per contrasto con norme imperative (articoli 377 e 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma degli articoli 40, primo comma, e 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest’ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) – la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che – sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili – concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i

Summa R

prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori”.

Allo stesso giudice di rinvio, deve essere demandato, altresì, il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).

P.Q.M.



La Corte riunisce I ricorsi; Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale condizionato; Cassa la sentenza impugnata – in relazione al ricorso accolto – con rinvio alla Corte d'appello di Torino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2006.

Il Consigliere estensore



Il Presidente




IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 26 GIU. 2006



IL CANCELLIERE


ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533